IC CAPOL DD San Nicola la Strada

Regolamento di disciplina

Anno Scolastico 2026-27

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola, in collaborazione con la famiglia tende alla formazione e all'educazione dei giovani che le sono affidati.

Il regolamento di disciplina si occupa dei comportamenti degli allievi durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola.

Nell'applicazione del regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare lo studente al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole di convivenza civile.

Il regolamento di disciplina recepisce le indicazioni dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e dal decreto legislativo n. 62/2017 attinente alla valutazione del comportamento in riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, comma 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Di seguito si riporta integralmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

modificato dal

DPR 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

Aggiornato

Legge n.150 del 1° Ottobre 2024 norma di riferimento sull'obbligo di frequenza per gli alunni sospesi

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita sociale attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del

personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere

disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola

promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di

un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia

sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653

D. 2. NORMATIVA DISCIPLINARE

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si precisa altresì che:

- compito preminente della scuola è educare e formare, non punire;

- le eventuali sanzioni disciplinari devono rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti e devono tener conto della situazione personale dello studente;

- nessuno può essere sottoposto ad una sanzione disciplinare senza prima esporre le proprie ragioni;

- solo in casi eccezionali, e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo;

- la convocazione dei genitori non deve mai configurarsi come sanzione disciplinare ed anzi, nello spirito di collaborazione scuola/famiglia, deve essere intesa come mezzo di reciproca informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero dello studente;
- la scuola si propone, nella scelta delle sanzioni da applicare al singolo caso, di considerare come priorità irrinunciabile lo scopo educativo e il recupero del ragazzo alla comunità scolastica;

- l'allontanamento temporaneo deve costituire un'occasione guidata di recupero e non semplice esclusione dalla comunità. Per questo la scuola si adopera per mettere in atto strategie di recupero eventualmente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica ricorrendo anche a forme di collaborazione con associazioni esterne ritenute idonee ad affiancarla.

D. 3. SANZIONI DISCIPLINARI

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, visto il patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme.
2. E' fatto obbligo ai docenti segnalare al Dirigente Scolastico i comportamenti sanzionabili di tutti gli alunni per garantire una giusta ed equa applicazione del Regolamento di disciplina.

3. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico.

4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d'Istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

5. Lo schema riepilogativo delle sanzioni disciplinari è pubblicato al punto D7 del presente Regolamento

D. 4. ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

1. Il funzionamento dell'Organo interno di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

2. Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è l'introduzione di strumenti di tutela: l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto ed uno regionale - che ha il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso dei Regolamenti d'Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie.

3. I componenti dell'Organo di garanzia non devono essere direttamente coinvolti nel ricorso esaminato.

4. L'Organo di Garanzia interno, in carica tre anni, è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di:

- due genitori designati dal Consiglio d'Istituto
- due docenti designati dal Consiglio d'Istituto.

5. L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che viene presentato un ricorso, la convocazione spetta al Presidente, che designa di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.

6. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, del Direttivo dell'Associazione Genitori, o di chiunque vi abbia interesse o lo ritenga opportuno, sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

7. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione e l'Organo deve esprimere parere non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il componente, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

9. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

D. 5. ORGANO DI GARANZIA ESTERNO ALLA SCUOLA

1. Contro il provvedimento di allontanamento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328 commi 2 e 4 del D. lgs. n. 297/94).

D. 6. DISPOSIZIONI FINALI REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1. Il presente Regolamento di Disciplina è parte integrante del PTOF, potrà essere modificato con delibere del Consiglio d'Istituto.

2. Tale Regolamento di Disciplina è applicabile interamente alla Scuola Secondaria di primo grado.

3. Il Regolamento di Disciplina dopo la delibera del Consiglio d'istituto e la pubblicazione sul sito web sarà immediatamente esecutivo.

4. Il Regolamento Disciplinare viene aggiornato continuamente ed è strettamente connesso all'e-policy.

D. 7. TABELLA RIEPILOGATIVA con i comportamenti sanzionabili e relative sanzioni

N.B. Tutte le sanzioni elencate nell'apposita colonna possono essere applicate in base alla gravità e/o alla reiterazione del comportamento sanzionabile

	Comportamento sanzionabile	**Organo competente**	**Sanzione**	**Statuto DPR n.249/1998 e modifiche DPR n. 235/2007**
1	Ritardo/assenza non giustificata	-Insegnante	Ammonizione verbale. Annotazione sul registro di classe. Comunicazione ai genitori	Art.3 comma 1

2	Mancanza di materiale e/o mancato svolgimento dei compiti	-Insegnante -Consiglio di classe	Ammonizione verbale e recupero dei compiti non svolti. Annotazione sul registro di classe. Comunicazione ai genitori	Art.3 comma 1
3	Scorrettezze, offese verso i compagni, gli insegnanti il personale della scuola Blasfemia	-Insegnante -Dirigente Scolastico -Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori. Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 gg. Esclusione da uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione	Art.3 comma 2
4	Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni e/o mancato rispetto delle regole interne alla classe	-Insegnante -Consiglio di classe -Dirigente Scolastico	Ammonizione verbale. Annotazione sul registro di classe. Comunicazione scritta ai genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 gg.	Art.3 comma 3
5	Mancato uso della divisa scolastica	-Insegnante -Consiglio di classe	Ammonizione verbale. Annotazione sul registro di classe Comunicazione ai genitori	Art.3 comma 4

6	Utilizzo di telefoni cellulari	-Insegnante -Consiglio di classe -Dirigente scolastico	Consegna segreteria e fonogramma ai genitori per il ritiro del cellulare. Convocazione dei genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 gg	Art.3 comma 4
7	Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità in classe e negli spazi dell'Istituto	-Insegnante -Dirigente Scolastico -Consiglio	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 gg. Esclusione da uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione	Art.3 comma 4
8	Aule e spazi comuni lasciati sporchi e/o in condizioni di eccessivo disordine	-Insegnante -Dirigente Scolastico	Ammonizione verbale. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico.	Art.3 comma 5
9	Danneggiamento delle cose altrui / strutture o attrezzature scolastiche.	-Insegnante -Dirigente Scolastico -Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione ai genitori. Riparazione economica del danno.	Art.3 comma 5

			Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 gg.	
10	Atti di bullismo: violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, arrecanti danni alla vittima e diretti ad isolarla.	-Insegnante -Dirigente Scolastico -Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 10 gg. Esclusione da uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione	Art.1
11	Atti di cyberbullismo: litigi online violenti e volgari attuati attraverso linguaggi offensivi, cyberstalking; pubblicazione all'interno delle comunità virtuali di foto, di video e di commenti calunniosi e denigratori; pubblicazioni di confidenze private su social; insinuazione sull'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi.	-Insegnante -Dirigente Scolastico -Consiglio di classe - Polizia Postale	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 10 gg. Esclusione da uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione	Art. 1
12	Accesso autonomo non autorizzato a strumenti di IA durante le attività scolastiche, anche mediante dispositivi personali.	- Insegnante - Dirigente scolastico	Ammonizione verbale. Annotazione sul registro di classe. Convocazione della famiglia in caso di reiterazione.	Art. 3, comma 4

13	Utilizzo non autorizzato dell'IA per svolgere compiti, elaborati o verifiche in sostituzione del lavoro personale, oppure presentazione come propri di contenuti generati dall'IA senza dichiararne l'impiego secondo le indicazioni del docente.	- Insegnante - Dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe. Convocazione della famiglia. Attività di riflessione e rielaborazione personale. Accertamento dell'effettivo apprendimento con modalità stabilite dal docente.	Art. 3, commi 1 e 3
14	Utilizzo dell'IA per acquisire, elaborare o diffondere senza autorizzazione dati personali, immagini o registrazioni altrui, oppure per creare o diffondere contenuti falsificati, offensivi, discriminatori o lesivi della dignità delle persone.	- Insegnante - Dirigente scolastico - Consiglio di classe	Annotazione sul registro e convocazione della famiglia. Interventi educativi e riparativi. Nei casi gravi, provvedimenti disciplinari secondo la normativa vigente e le competenze degli organi preposti.	Art. 3, commi 2 e 3 Regolamento IA, art. 8.1, lettere c), d) ed e)

- Registro di classe si intende sezione registro docente

- La sanzione riferita alla sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5/10 gg si applica in caso di reiterazione del comportamento sanzionabile (tre volte)
- Gli articoli inseriti nella tabella fanno riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti scuola secondaria DPR del 24/06/98 n. 249 e relative modifiche ed integrazioni DPR del 21/11/2007 n.235

- L'esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione può essere disposta solo con riferimento alle attività per le quali, al momento dell'irrogazione della sanzione, non siano state ancora avviate le procedure organizzative e amministrative necessarie alla loro realizzazione.

Attività da espletare durante la sospensione dalle attività didattiche in presenza di un Tutor (figura da individuare nel CdC)

Punto 3 Sospensione da 1 a 5 giorni.
Educazione alla legalità e rispetto:
da 1 a 2 giorni studio di modalità per scusarsi formalmente o rimediare al danno verbale arrecato all'altro e stesura di un elaborato critico o riflessivo sull'accaduto;
da 3 a 5 giorni lettura e analisi di testi, articoli o visione di filmati incentrati sull'empatia, sul

rispetto delle regole e sulla gestione della rabbia.

Punto 4 Sospensione da 1 a 5 giorni.
Cittadinanza e costituzione:
da 1 a 2 giorni ritorno sulle regole di convivenza civile stabilite nel regolamento d'istituto;
da 3 a 5 giorni approfondire le tematiche di cittadinanza e costituzione relative alle regole di convivenza civile stabilite nel regolamento d'istituto.

Punto 6 Sospensione da 1 a 5 giorni.
Regole scolastiche: Lettura e approfondimento delle regole scolastiche, realizzazione di un cartellone/brochure volto a prevenire il comportamento che ha originato la sanzione e il riordino dell'aula negli ultimi 15 minuti di lezione

Punto 7 Sospensione da 1 a 5 giorni.
Attività di solidarietà: aiuto ad alunni con bisogni educativi speciali per interiorizzare il valore del rispetto e dell'inclusione

Punto 9 Sospensione da 1 a 5 giorni.
Lettura e approfondimento delle regole scolastiche. Produzione di un elaborato scritto finalizzato alla sensibilizzazione sui temi del rispetto delle cose altrui e delle attrezzature scolastiche.

Punto 10 Sospensione da 1 a 10 giorni.
Da 1 a 3 giorni svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze del proprio comportamento attraverso la realizzazione di elaborati scritti, presentazioni multimediali o prodotti creativi finalizzati alla sensibilizzazione sui temi del rispetto e della prevenzione del bullismo.
Da 4 a 10 giorni svolgimento delle attività sopra indicate, integrate da lettura guidata o visione di un cortometraggio sul bullismo e dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia ed autocontrollo.

Punto 11 Sospensione da 1 a 10 giorni.
Percorsi di educazione sull'empatia, sul rispetto dell'altro e in caso di utilizzo di strumenti digitali lesivi, di educazione sull'uso consapevole della rete. Lo studente dovrà svolgere un elaborato sul tema del cyberbullismo e delle sue conseguenze; analizzare il proprio comportamento indicando le regole violate; partecipare a un colloquio di riflessione con il Consiglio di classe e realizzare un'attività di sensibilizzazione rivolta ai compagni, quale azione educativa e riparativa (presentazione, cartellone o brochure).

Sanzioni sull'uso del Tablet e pc - L'uso improprio degli strumenti digitali e delle app, comprese le violazioni del Regolamento d'Istituto per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, comporta la penalizzazione del voto del comportamento e fino all'esclusione da visite e viaggi d'istruzione.